



POLIZZA CONVENZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO ACAM S.p.A.

ART. A – PREMESSA

Fra la Spett.le

ACAM S.p.A.
Via A. Picco n. 22 – 19124 La Spezia
P.I. 00213810112

(in seguito denominata Assicurato/Contraente)
che agisce per sè e per conto delle Società Controllate e/o Collegate
del Gruppo

e la Spett.le

(in seguito denominata Società)

si stipula la presente polizza convenzione che ha per oggetto l'assicurazione della

TUTELA GIUDIZIARIA

degli interessi degli assicurati indicati in polizza

ART. B – EFFETTO E DURATA DELLA POLIZZA CONVENZIONE

La presente convenzione viene stipulata per la durata di anni UNO, con inizio dalle ore 24 del 31/12/2013 e termine alle ore 24 del 31/12/2014.

Alla scadenza di tale periodo il contratto cesserà irrevocabilmente senza obbligo di disdetta.

L'Assicurato inoltre, si riserva la facoltà di prorogare il contratto di 90 (novanta) giorni dopo la scadenza, se ciò risultasse necessario per concludere le procedure di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, con preavviso di 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata

ART. C – DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA

I limiti della garanzia sono stabiliti dalle Condizioni Generali di assicurazione con le varianti e le deroghe riportate nelle condizioni particolari della polizza convenzione stessa.

ART. D – MASSIMALE DI GARANZIA

€ 50.000,00 per sinistro e per singolo assicurato con il massimo di € 150.000,00, per annualità assicurativa qualunque sia il numero degli assicurati coinvolti nell'evento, e più esattamente:

- L'Azienda contraente nelle persone dei suoi legali rappresentanti
- Dirigenti
- Quadri/Impiegati
- Progettisti e coordinatore sicurezza

Ai fini della validità della garanzia, si prende atto che un singolo Assicurato può ricoprire più cariche nell'ambito delle Società del Gruppo.

ART. E – CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

Per ogni singola Società da assicurare la garanzia viene prestata mediante l'emissione da parte della Società delegataria di apposito "Certificato di Assicurazione" riportante i seguenti dati:

- numero progressivo del certificato
- ragione sociale dell'Assicurato
- domicilio
- decorrenza e scadenza dell'assicurazione
- attività esercitata
- persone assicurate con relativo sviluppo del premio
- eventuali condizioni particolari, franchigie e limiti di risarcimento
- eventuale vincolo

Tale certificato forma parte integrante della presente polizza convenzione. Le modifiche ad un qualunque dato riportato nel "Certificato di Assicurazione" potrà attuarsi solo mediante emissione di apposito atto di variazione al certificato stesso.

ART. F – DURATA DEI CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE

Resta convenuto che la decorrenza e la scadenza delle singole assicurazioni risulterà nei singoli certificati, la cui durata non potrà superare quella della polizza convenzione stessa. Le variazioni e le sostituzioni dei Certificati di Assicurazione" potranno decorrere dalle ore 24 di qualunque giorno dell'anno.

ART. G – DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

Per Società	:	la Compagnia assicuratrice
Per Contraente	:	la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione
Per Assicurato protetto	:	la persona fisica o giuridica il cui interesse è dall'assicurazione inteso come ente unitario senza distinguere fra organismi interni o collegati quali, ad esempio, associazioni, commissioni, comitati e simili composti da dipendenti.
per Polizza	:	il documento che prova l'assicurazione
per Premio	:	la somma dovuta dal Contraente alla Società
per Rischio	:	la probabilità che si verifichi il sinistro
per Sinistro	:	l'insorgenza del caso assicurativo intendendosi per tale il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia – per il quale è prevista l'assicurazione
per Indennizzo	:	la somma dovuta dalla Società al contraente e/o beneficiario in caso di sinistro
per Broker	:	Ital Brokers S.p.A.

ART. H – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1) Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1.1 Limiti temporali della copertura assicurativa

L'assicurazione è prestata per i sinistri verificatisi durante il periodo di operatività della polizza o nei sei mesi successivi alla sua cessazione, purché si tratti di sinistri conseguenti a violazioni di leggi o a lesioni di diritti avvenuti durante il periodo di operatività della polizza stessa.

Qualora le violazioni di legge o le lesioni di diritti si protraggano attraverso più atti successivi, esse si considerano avvenute al momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Per le controversie contrattuali, la garanzia inizia a decorrere con riferimento a inadempimenti verificatisi almeno 90 giorni dopo la data di effetto della polizza.

Art. 1.2 - Altre assicurazioni

Il contraente o l'assicurato deve comunicare per iscritto alla società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del codice civile.

Art. 1.3 - Dichiarazioni relative alla circostanza del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Art. 1.4- Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il pagamento della prima annualità dovrà essere effettuato dall'Assicurato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla decorrenza del contratto, fermo restando che l'assicurazione avrà effetto ed il rischio sarà tenuto in copertura dalle ore 24 del 31/12/2013.

Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive dovrà essere effettuato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla scadenza, intendendosi così elevato il periodo di mora di cui all'art. 1901 del codice civile.

Art. 1.5- Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto

Art. 1.6 - Aggravamento o diminuzione del rischio

Il contraente o l'assicurato deve dare comunicazione alla società di ogni aggravamento di rischio: gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del codice civile.

In caso di riduzione del rischio la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente o dell'assicurato ai sensi dell'art. 1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso previsto dallo stesso articolo.

Art. 1.7 - Anticipata risoluzione del contratto

Qualora l'assicurato sia un'impresa, l'assicurazione si considera risolta anticipatamente dal momento in cui venga dichiarato il fallimento dell'impresa, o dal momento in cui l'impresa stessa sia ammessa a concordato preventivo o ad amministrazione controllata. La società si impegna comunque a prestare la garanzia fino alla conclusione dei giudizi eventualmente in corso e già presi in carico come sinistri, ed i sinistri verificatisi prima degli eventi suindicati e denunciati successivamente agli eventi stessi entro il termine previsto dall'art. 1914 del codice civile e comunque entro il termine di prescrizione di un anno.

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1.8 - Unico sinistro

Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

le vertenze promosse da o contro più persone aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse; le imputazioni penali a carico di più persone assicurate con la presente polizza dovute al medesimo fatto; le imputazioni penali per reato continuato..

Art. 1.9- Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne è venuto a conoscenza. L'inadempimento di tale onere può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. L'assicurato decade dal diritto all'indennizzo in base a quanto disposto dall'art. 1915 del codice civile.

La denuncia del sinistro deve contenere la narrazione dettagliata della violazione della legge o della lesione dei diritti, con l'indicazione della data e del luogo di tale presunta violazione o lesione, delle generalità delle persone interessate e degli eventuali testimoni e con la copia della documentazione relativa alla vertenza, qualora l'assicurato ne sia in possesso.

L'assicurato deve successivamente inviare e far conoscere all'Agenzia cui è assegnata la polizza o direttamente alla società tutte le notizie e i documenti relativi al sinistro e ogni atto che gli è stato ritualmente notificato. In caso di non rispetto di tali obblighi, l'assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Art. 1.10 - Gestione del sinistro

A) Tentativo di componimento amichevole

La società, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L'assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare della Società. In caso di inadempimento di questi oneri l'assicurato non consumatore decade dal diritto all'indennizzo del sinistro.

B) Scelta del legale o del perito

Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un

componimento amichevole promosso dalla società, o quando vi sia conflitto di interessi fra la società e l'assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'assicurazione, l'assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d'appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla società. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d'appello diverso da quello di residenza dell'assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d'appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo alla società; in questo caso, la società rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in polizza. L'assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere alla società di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. La società conferma l'incarico professionale in tal modo conferito. La società rimborsa in ogni caso le spese di un solo legale, fatta eccezione per quanto sopra detto in merito alla nomina di un legale corrispondente. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.

In occasione di ogni sinistro, la Società avverte l'assicurato della sua facoltà di scegliere il legale o il perito.

C) Revoca dell'incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, la società rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'assicurato.

Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, la società rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, la società rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

D) Obblighi dell'assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all'assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza.

L'assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della società. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

La società, alla definizione della controversia, rimborsa all'assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.

E) Disaccordo fra assicurato e società

In caso di disaccordo fra l'assicurato e la società in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata, di comune accordo fra le parti, ad un arbitro. L'arbitro può essere designato dalle

parti stesse di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità. Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente: in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per la società, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti; in caso di esito totalmente favorevole per l'assicurato, devono essere pagate integralmente dalla Società.

Art. 1.11— Diritto di recesso

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dalla dichiarazione scritta di rifiuto della copertura, ciascuna delle parti ha diritto di recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni. In tal caso la società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto delle imposte, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 1.12 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni, cui le parti sono tenute, possono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telex e simili) indirizzata all'altra parte anche tramite la Spettabile Ital Brokers S.p.A., broker cui l'Assicurato ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 1.13 -Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

Art. 1.14 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è diversamente regolato in polizza valgono le norme di legge.

Art. 2.1 - Che cosa si assicura

La società, in relazione ai rischi assicurati, si impegna ad esperire, ove possibile, un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse alle persone assicurate.

La società assicura, inoltre, nei limiti del massimale convenuto e dedotte le eventuali franchigie e scoperti, gli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela degli interessi degli assicurati per violazioni di legge o lesioni di diritti connesse all'esercizio dell'attività dell'azienda indicata in polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese per un legale, secondo quanto indicato nell'art. 1.10- lettera B delle condizioni generali di assicurazione;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un rimborso massimo fino a €2.000,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'assicurato;
- le spese relative al contributo unificato;
- le spese di giustizia in sede penale;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le spese per un perito nominato dall'autorità giudiziaria, o dall'assicurato previo consenso della società, secondo quanto indicato nell'art. 1.10- lettera B delle condizioni generali di assicurazione;
- le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza, o le spese ad essa eventualmente dovute in caso di transazione autorizzata dalla società;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di €. 500,00.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Pronto Allianz 800.68.68.68. E' in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa o come sostitutive di pene detentive. E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 2.2 - In quali casi opera l'assicurazione.

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente art.1 operano con riferimento ai seguenti casi:

- la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalità: in caso di intervento dell'Assicuratore di R.C. tale garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese per resistere all'azione del danneggiato a carico dell'Assicuratore di R.C. Nel caso in cui la Polizza di R.C., pur essendo regolarmente in essere, non copra il sinistro, e pertanto non vi sia alcun intervento dell'assicuratore di R.C., la presente garanzia opera a primo rischio

- i procedimenti di natura tributaria o fiscale sulla base di quanto disposto dalla legislazione in materia. Gli oneri relativi sono rimborsati solo in caso di colpa lieve degli assicurati;
 - la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
 - la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione con decisione passata in giudicato o il titolo del reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. L'Assicurato ha comunque l'obbligo di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale;
 - la difesa in sede penale per responsabilità amministrative sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 231/01. Gli oneri relativi a tale garanzia sono rimborsabili solo se interviene una sentenza definitiva di esclusione di responsabilità dell'azienda assicurata; l'assicurato è tenuto comunque a denunciare il sinistro nel momento in cui viene a conoscenza del procedimento penale. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa;
- i procedimenti di natura penale e/o amministrativa con riferimento all'attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 81/8, e nelle successive modifiche, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. i procedimenti instaurati innanzi al Garante con riferimento all'attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo n. 196/2003, e nelle successive modifiche, riguardante l'osservanza di tutte le misure necessarie per garantire il rispetto del trattamento dei dati personali,
- i procedimenti di natura civile e/o amministrativa con riferimento all'attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 152/06, e nelle successive modifiche, riguardante l'osservanza di tutte le misure necessarie per la sicurezza dell'Ambiente.

Art. 2.3 - Casi nei quali la garanzia è esclusa.

L'assicurazione non è prestata per gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale:

- derivanti da fatto doloso dell'assicurato, salvo quanto previsto nel precedente articolo 2 per la difesa nei procedimenti penali;
- *derivanti da colpa grave;*
- conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- derivanti da controversie in materia di diritto tributario, fiscale e amministrativo salvo quanto previsto nel precedente articolo 2;
- in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
- derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa;
- derivanti dalla proprietà e dall'uso di natanti e di imbarcazioni muniti di motore, nonché dalla proprietà e dall'uso di veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile;

- derivanti da vertenze connesse a comportamenti antisindacali (come previsto dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori) e da vertenze in materia di licenziamenti collettivi;
- derivanti da controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti fra soci ed amministratori, contratti di agenzia;
- derivanti da controversie contrattuali (salvo quanto previsto nel precedente articolo 2)
- derivanti da controversie per il recupero crediti anche con riferimento a quanto previsto nell'art. 2 per le controversie contrattuali con i fornitori;
- collegati a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
- derivanti da controversie di valore inferiore a €. 300.

Art. 2.4 - Quali sono gli assicurati

Sono assicurati:

- l'azienda contraente della presente polizza;
- le Società controllate ed indicate in polizza;
- le persone dei legali rappresentanti della Contraente e delle Società controllate indicate in polizza;
- le persone indicate che svolgono funzioni di direzione, coordinamento e controllo indicate in polizza.

In caso di controversie fra più assicurati, la garanzia si intende prestata a favore dell'azienda contraente.

Art. 2.5 – Validità territoriale

Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 2.6 – Regolazione del premio

Entro 150 giorni dal termine dell'anno assicurativo la Contraente comunicherà il numero totale degli assicurati e si procederà alla regolazione del premio a debito od a credito, per il periodo trascorso, calcolato nella misura del 50% del premio annuo relativo agli aumenti (o diminuzioni) intervenuti, ed al conguaglio per il periodo futuro.

La regolazione ed il conguaglio dell'anticipo, dovranno essere corrisposti entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa appendice di regolazione premio.

Art. 2.7 - Broker incaricato

La gestione del presente contratto è affidata alla Ital Brokers S.p.A. - Consulenti Assicurativi e Riassicurativi Genova, via Albaro, 3 - Genova, in qualità di broker di assicurazione di Acam S.p.A..

Acam S.p.A. e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, e tutte le comunicazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto potranno avvenire anche per il tramite del suddetto broker. Il compenso del Broker è a carico della/delle Società aggiudicataria/aggiudicatariarie nella misura del 10% Premio pagato (imposte escluse).

Art. 2.8 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto;

Qualora la Società non assolverà agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3;

Il Contraente verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Contraente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

CERTIFICATO n. 01 – che forma parte integrante della polizza convenzione n.

CONTRAENTE: ACAM S.p.A.

DOMICILIO:

DECORRENZA:

SCADENZA:

Assicurati

Rivestono la qualifica di assicurati ai sensi della garanzia prestata con la presente polizza:

	n. ass	premio lordo pro-capite	premio annuo
annuo			
Dirigenti	1	€ _____	€ _____
Quadri/Impiegati	7	€ _____	€ _____

Massimale

€ 50.000,00 per sinistro e per singolo assicurato con il massimo di € 150.000,00, per annualità assicurativa

CERTIFICATO n. 02– che forma parte integrante della polizza convenzione n.

CONTRAENTE: IN.TE.GRA. S.p.A.

DOMICILIO:

DECORRENZA:

SCADENZA:

Assicurati

Rivestono la qualifica di assicurati ai sensi della garanzia prestata con la presente polizza:

	n. ass	premio lordo	premio
annuo		pro-capite	annuo
Quadri/Impiegati	_____	€ _____	€ _____

Massimale

€ 50.000,00 per sinistro e per singolo assicurato con il massimo di € 150.000,00, per annualità assicurativa

CERTIFICATO n. 03– che forma parte integrante della polizza convenzione n.

CONTRAENTE: ACAM AMBIENTE S.p.A.

DOMICILIO:

DECORRENZA:

SCADENZA:

Assicurati

Rivestono la qualifica di assicurati ai sensi della garanzia prestata con la presente polizza:

	n. ass	premio lordo pro-capite	premio annuo
annuo			
Quadri/Impiegati	3	€ _____	€ _____

Massimale

€ 50.000,00 per sinistro e per singolo assicurato con il massimo di € 150.000,00, per annualità assicurativa

CERTIFICATO n. 04– che forma parte integrante della polizza convenzione n.

CONTRAENTE: ACAM ACQUE S.p.A.

DOMICILIO:

DECORRENZA:

SCADENZA:

Assicurati

Rivestono la qualifica di assicurati ai sensi della garanzia prestata con la presente polizza:

	n. ass	premio lordo	premio
annuo		pro-capite	annuo
Dirigenti	1	€ _____	€ _____
Quadri/Impiegati	1	€ _____	€ _____

Massimale

€ 50.000,00 per sinistro e per singolo assicurato con il massimo di € 150.000,00, per annualità assicurativa

CERTIFICATO n. 05- che forma parte integrante della polizza convenzione n.

CONTRAENTE: ACAM GAS S.p.A.

DOMICILIO:

DECORRENZA:

SCADENZA:

Assicurati

Rivestono la qualifica di assicurati ai sensi della garanzia prestata con la presente polizza:

	n. ass	premio lordo	premio
annuo		pro-capite	annuo
Dirigenti	1	€ _____	€ _____

Massimale

€ 50.000,00 per sinistro e per singolo assicurato con il massimo di € 150.000,00, per annualità assicurativa

CERTIFICATO n. 06- che forma parte integrante della polizza convenzione n.

CONTRAENTE: ACAM CLIENTI S.p.A.

DOMICILIO:

DECORRENZA:

SCADENZA:

Assicurati

Rivestono la qualifica di assicurati ai sensi della garanzia prestata con la presente polizza:

	n. ass	premio lordo	premio
annuo		pro-capite	annuo
Quadri/Impiegati	1	€ _____	€ _____

Massimale

€ 50.000,00 per sinistro e per singolo assicurato con il massimo di € 150.000,00, per annualità assicurativa

CERTIFICATO n. 07– che forma parte integrante della polizza convenzione n.

CONTRAENTE: CENTROGAS S.p.A.

DOMICILIO:

DECORRENZA:

SCADENZA:

Assicurati

Rivestono la qualifica di assicurati ai sensi della garanzia prestata con la presente polizza:

	n. ass	premio lordo	premio
annuo		pro-capite	annuo
Quadri/Impiegati	_____	€ _____	€ _____

Massimale

€ 50.000,00 per sinistro e per singolo assicurato con il massimo di € 150.000,00, per annualità assicurativa